

27ª SESSIONE
Strasburgo, 14-16 ottobre 2014

Risorse finanziarie adeguate per le collettività locali

Raccomandazione 362 (2014)¹

1. L'Articolo 9 della Carta europea dell'autonomia locale garantisce il diritto delle collettività locali di disporre di risorse finanziarie proprie, sufficienti e proporzionate, nell'ambito della politica economica nazionale.

2. Tuttavia, recenti visite di monitoraggio del Congresso effettuate nell'ambito della verifica dell'applicazione della Carta europea dell'autonomia locale hanno evidenziato gravi problemi in alcuni Stati membri in merito alle risorse finanziarie degli enti locali, problemi non attribuibili unicamente agli effetti della crisi finanziaria.

3. Il Congresso riceve inoltre un numero sempre maggiore di segnalazioni e reclami da parte di associazioni nazionali di enti locali, riguardanti le restrizioni dell'autonomia finanziaria e delle risorse delle collettività locali.

4. Uno studio condotto nel 2013 dal Gruppo di esperti indipendenti sulla Carta europea dell'autonomia locale mostra che, in numerosi Stati membri, le entrate degli enti locali sono talmente basse, che non permettono alle amministrazioni comunali di svolgere le loro funzioni e compiti obbligatori fondamentali, il che indica che le loro autorità nazionali non rispettano gli impegni assunti al momento della ratifica dell'Articolo 9 della Carta.

5. Il Congresso è stato informato che il Comitato dei Ministri, nella sua risposta² alla Raccomandazione del Congresso 79 (2000)⁴, condivide la sua opinione che occorra trovare l'adeguato equilibrio tra le competenze delegate agli enti locali e le risorse finanziarie messe a loro disposizione, sia mediante trasferimenti erariali o imposizione fiscale.

6. Il Congresso sottolinea che:

a. gli Stati membri parti alla Carta europea dell'autonomia locale si sono impegnati a garantire alle collettività locali risorse finanziarie sufficienti e proporzionate alle competenze loro assegnate; una parte almeno di tali risorse deve provenire da tasse e imposte locali di cui le collettività locali hanno la facoltà di stabilire l'aliquota nei limiti previsti dalla legge;

b. le collettività locali devono essere consultate sulle modalità di assegnazione delle risorse loro redistribuite;

1. Discussa e approvata dalla Camera dei poteri locali il 14 ottobre 2014 e adottata dal Congresso il 15 ottobre 2014, 2ª seduta (vedi Documento CPL(27)2FINAL relazione esplicativa), relatore: Gilbert ROGER (Francia, L, SOC).

² [CM/Cong\(2001\)Rec79final](#)

c. l'autorità e la responsabilità legale di esercitare certe funzioni non hanno senso se le collettività locali e regionali sono private delle risorse finanziarie necessarie per svolgere tali funzioni;

d. gli Stati membri dispongono di un notevole margine di manovra per garantire sufficienti risorse agli enti locali, basti citare, tra l'altro, i trasferimenti statali, una quota delle entrate tributarie erariali, imposte e canoni sui servizi pubblici, imposte locali, ecc.;

e. la maggior parte degli Stati membri non restringe, in teoria, la libertà degli enti locali di disporre di risorse finanziarie, ma, nella pratica, la maggior parte del gettito fiscale locale è speso per assolvere i compiti e le funzioni fondamentali proprie e delegate, per cui resta solo una piccola parte di risorse per le priorità di spesa decise dalle collettività.

7. Il Congresso esprime preoccupazione sui punti seguenti:

a. in numerosi Stati membri, gli enti locali e regionali non dispongono ancora della facoltà di stabilire l'aliquota delle imposte o tasse locali, nei limiti previsti dalla legge;

b. gli enti locali in alcuni Stati membri non dispongono di sufficienti risorse finanziarie per assolvere le funzioni e i compiti fondamentali e obbligatori loro assegnati dai governi nazionali e regionali;

c. in alcuni paesi si nota una tendenza a ricentralizzare compiti e finanziamenti, in nome dell'austerità e della razionalizzazione della spesa pubblica, per cui le decisioni non sono più prese al livello più vicino ai cittadini;

d. si nota che alcuni Stati membri continuano ancora a trasferire delle competenze agli enti locali e regionali, senza un adeguato trasferimento di risorse.

8. Considerando:

a. la Raccomandazione del Congresso 79 (2000) relativa alle "risorse finanziarie degli enti locali rispetto alle loro competenze: un test concreto per la sussidiarietà" e la risposta dei Delegati dei Ministri del 14 marzo 2001 che afferma che "il Comitato dei Ministri condivide l'opinione del Congresso secondo la quale occorre trovare il giusto equilibrio tra le competenze delegate agli enti locali e le risorse finanziarie messe a loro disposizione.";

b. la Raccomandazione del Comitato dei Ministri Rec (2005) 1 relativa alle risorse finanziarie degli enti locali e regionali, che contiene delle linee guida destinate alle autorità centrali e sottolinea il fatto che l'autonomia locale implica l'esistenza di una certa autonomia finanziaria;

c. la Raccomandazione del Congresso 340 (2013) sulle risposte degli enti locali e regionali alla crisi economica;

d. la Dichiarazione di Kiev e le Linee guida di Kiev, adottate dai Ministri responsabili degli enti locali e regionali in occasione della loro Conferenza, svoltasi a Kiev (Ucraina), nel 2011, che invitano ad avviare un'azione congiunta dei governi nazionali e delle autorità locali e regionali per affrontare la crisi economica;

e. la Risoluzione dell'Assemblea parlamentare 1886 (2012) relativa all'impatto della crisi economica sugli enti locali e regionali in Europa e la Risoluzione 1884 (2012) sulle misure di austerità;

f. la sintesi dei "problemi ricorrenti" riscontrati dal Congresso nel corso delle sue attività di monitoraggio, sottoposta dal Presidente del Congresso al Comitato dei Ministri il 13 dicembre 2013;

9. Il Congresso chiede pertanto al Comitato dei Ministri di invitare gli Stati membri:

a. a garantire che:

- i. le decisioni a livello nazionale e/o regionale in merito all'assegnazione delle risorse finanziarie agli enti locali siano prese in modo pubblico e trasparente;
- ii. l'equilibrio tra i compiti e le funzioni obbligatorie e fondamentali e le risorse a disposizione degli enti locali sia oggetto di valutazioni e di discussioni regolari tra i vari livelli di governo interessati;
- iii. siano creati meccanismi di consultazione effettiva, per garantire che le opinioni degli enti locali siano prese in considerazione al momento della predisposizione del bilancio;

b. a dotare gli enti locali, nell'ambito della politica economica nazionale:

- i. di risorse finanziarie sufficienti per svolgere i compiti e le funzioni obbligatorie e fondamentali;
- ii. del potere impositivo, al fine di percepire entrate tributarie proprie, commisurate alle loro responsabilità in materia di spesa;
- iii. della libertà di decidere delle loro priorità in materia di spesa.

10. Il Congresso chiede al Comitato dei Ministri:

a. di invitare gli Stati membri che non l'avessero ancora fatto a prendere in esame la possibilità di ratificare l'articolo 9.5 della Carta europea dell'autonomia locale, che prevede la tutela delle collettività locali finanziariamente più deboli grazie a procedure di perequazione finanziaria, affinché possano essere in grado di proporre un livello di servizi pubblici omogeneo;

b. di inserire nel suo dialogo politico con il Congresso sulla situazione della democrazia locale e regionale in Europa la questione del finanziamento sufficiente degli enti locali, almeno una volta per ogni mandato del Congresso (ogni quattro anni).